Codice A1817B
D.D. 18 aprile 2023, n. 1118
Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici lacuali per il rinnovo dell'occupazione con tubazione per piccola derivazione d'acqua esistente da sostituire a servizio della Villa Pallavicino in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Stresa (VB) antistante l'area censite al N.C.T. map. 303 del Foglio 22. Richiedente: Società S.A.G. S.r.l.

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 1118/A1817B/2023 DEL 18/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici lacuali per il rinnovo dell'occupazione con tubazione per piccola derivazione d'acqua esistente da sostituire a servizio della Villa Pallavicino in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Stresa (VB) antistante l'area censite al N.C.T. map. 303 del Foglio 22.
Richiedente: Società S.A.G. S.r.l.

In data 29/03/2023 con nota PEC protocollo n° 5492 (prot. di ricevimento n. 14085/A1817B in pari data) la Società S.A.G. S.r.l., ha presentato, tramite il Settore III Assetto del Territorio, Georisorse e Tutela Faunistica - Servizio Cave, Compatibilità Ambientale, Risorse Idriche, Energia della Provincia del VCO, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici lacuali per il rinnovo dell'occupazione con tubazione per piccola derivazione d'acqua esistente da sostituire a servizio della Villa Pallavicino in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Stresa (VB) antistante l'area censite al N.C.T. map. 303 del Foglio 22.
All'istanza sono allegati i file degli elaborati grafici di competenza pervenuti anche a seguito di integrazioni richieste dall'ufficio e firmati digitalmente dall'Ing. L. Bertolio in base ai quali è previsto il rinnovo e il mantenimento dell'occupazione in oggetto.
Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.
A seguito del sopralluogo, dall'esame degli elaborati iniziali nonché di quelli integrativi presentati, il rinnovo e mantenimento dell'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n° 1-3361 del 14/06/2021.
Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;

determina

che nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici lacuali, per quanto di competenza, affinché alla Società S.A.G. S.r.l. possa essere rilasciata l'autorizzazione al rinnovo dell'occupazione con tubazione per piccola derivazione d'acqua esistente da sostituire a servizio della Villa Pallavicino in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Stresa (VB) antistante l'area censite al N.C.T. map. 303 del Foglio 22.
L'occupazione dovrà essere mantenuta nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei file, anche integrativi, allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalle opere stesse;
2. il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
3. la tubazione deve essere vincolata in modo tale da garantire l'ancoraggio della stessa e dovrà dare la massima garanzia di solidità al fine di evitare pericolo di deriva;
4. l'opera di presa dovrà essere posizionata ad una profondità tale da garantire il prelievo d'acqua in relazione alle escursioni di quota delle acque del Lago Maggiore;
5. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
6. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
7. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto

riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni

IL DIRIGENTE
(A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'